

DECRETO LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3

Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2002, n. 73

Omissis

3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento (1).

4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione (3).

5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente (2).

N.B.: Articolo sostituito dalla legge di conversione.

(1) Comma sostituito dall'art. 36-bis, comma 7, lett. a), D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e, successivamente, così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a), L. 4 novembre 2010, n. 183. In precedenza la Corte costituzionale, con la sentenza 12 aprile 2005, n. 144, aveva dichiarato la illegittimità costituzionale della precedente formulazione del presente comma nella parte in cui non ammetteva la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare aveva avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui era stata constatata la violazione.

(2) Comma così sostituito dall'art. 36-bis, comma 7, lett. b), D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e, successivamente, così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c), L. 9 novembre 2010, n. 183.

(3) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b), L. 9 novembre 2010, n. 183.